Comune di Giffone

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA

ATTO N. 49/2021 R.G.

in data 07 dicembre 2021, prot. n. 4283

– UTILIZZO SACCHETTI SEMI-TRASPARENTI O TRASPARENTI –

***

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale è fermamente intenzionata ad attuare tutte le misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente;

Valutato che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni che originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che:

- ai sensi della legge n. 123/2008, le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, in generale, di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti e, a tal fine, devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
- l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti, per il conferimento dei rifiuti, non facilita i controlli tesi a verificarne la conformità al servizio di raccolta differenziata, comportando, altresì, gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite;
- le suddette anomalie incidono negativamente sui costi complessivi per la gestione del servizio, a discapito dell'intera cittadinanza;

Ritenuto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate all'eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti, per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza, al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata sul territorio comunale e garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che dalle verifiche effettuate dagli addetti al servizio emerge chiaramente che l'uso del sacco nero o non trasparente viene interpretato dall'utenza quale metodo per aggirare i regolamenti in materia di corretto conferimento dei rifiuti;

Ritenuto che l'utilizzo di sacchi semi-trasparenti o trasparenti contribuisce ad una maggiore responsabilizzazione dei cittadini alla corretta effettuazione della raccolta differenziata;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

Visto il D.L. n. 2/2012 – convertito nella legge n. 28/2012 ed in particolare l'art. 2, recante "disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente";

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge 689/1981 e ss. mm. ii.;

ORDINA

- a decorrere dal 1° gennaio 2022, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:
  a) è fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non semi-trasparenti o trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento;
  b) è fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata;
  c) è fatto obbligo di conferimento in sacchi semi-trasparenti o trasparenti dei rifiuti della frazione differenziata (plastica, carta e vetro);
  d) è fatto obbligo di conferimento in sacchi semi-trasparenti o trasparenti dei rifiuti della frazione indifferenziata;
  e) a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, il trattamento come conferimento errato, con l'applicazione delle relative sanzioni, di tutti i conferimenti che avvengano mediante l'utilizzo di buste che non siano semi-trasparenti o trasparenti;

OBBLIGA

- la ditta appaltatrice:
  · a provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
  · al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, ad intervenire, segnalando prontamente al Comando

di Polizia Municipale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale, a cura del personale di servizio Amministrativo;
- di trasmettere la presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Reggio Calabria ed al Comando Stazione dei Carabinieri di Giffone;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Responsabile della ditta appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

AVVERTE CHE

- ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con le procedure e modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e ss. mm. ii., salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 241/1990 ss. mm. ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Giffone, lì 07/12/2021

COMUNE DI GIFFONE (RC)

IL SINDACO
Ing. Antonio ALBANESE